

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE**

composto dai sig.ri Magistrati:

dott. Antonino La Malfa – Presidente
dott.ssa Luisa De Renzis – Giudice Relatore Estensore

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE EX ART. 180 L.161

Nella procedura di omologazione al concordato preventivo di società in liquidazione n. omissis/14 vertente

TRA

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

ATTRICE

SOCIETÀ S.P.A.

MASSA DEI CREDITORI, COMMISSARIO GIUDIZIALE

CONVENUTA

Oggetto: Omologazione di concordato preventivo R.G. omissis/2014;

Visto il ricorso ex art. 180 l.f.;

Esaminati gli atti e ritenuta la regolarità delle notifiche;

Verificata la regolarità della procedura di votazione del concordato preventivo:

Richiamati, quanto al contenuto, i decreti emessi da questo tribunale in data 24.3.2015 (apertura della procedura di concordato), in data 13.5.2015 (autorizzazione alla stipula del contratto di affitto), nonché tutti i decreti emessi dal g.d. in data 22.7.2015, 31.8.2015 e 16.9.2015;

Rilevato che è pervenuta la sola opposizione di SOCIETÀ S.P.A., nella qualità di socio postergato non ammesso al voto;

Ritenuto che tale opposizione va dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono:

- 1) carenza di legittimazione di SOCIETÀ S.P.A. all'opposizione, non avendo l'opponente partecipato all'adunanza né avendo provveduto in tale sede a formulare le questioni relative alla propria legittimazione al voto. Invero, solo ed esclusivamente nell'adunanza possono essere formulate le questioni inerenti la legittimazione al voto poiché la discussione deve avvenire nel contraddittorio di tutti i creditori partecipanti e del debitore proponente, i quali devono poter interloquire e contestare eventualmente la pretesa (cass. 5.10.2000 n. 13282; cass. 12.11.1993 n. 11192);
- 2) altra ragione di inammissibilità è da individuare nella c.d. prova di resistenza poiché, come risulta dalla votazione, il concordato è stato approvato con la maggioranza del 100% dei creditori (cfr. decreto ex art. 180, 1 comma, l.f. di fissazione dell'udienza di omologa; parere reso ex art. 180 l.f. dal commissario giudiziale) ma, quand'anche si volesse considerare il credito di SOCIETÀ S.P.A. da ammettere al voto, il concordato resterebbe comunque approvato nella percentuale del 74,74%;
- 3) ancora, ai sensi dell'art. 180, 4 comma l.f., il collegio può deliberare la convenienza della proposta accettata solo quando (in assenza di classi) l'opposizione sia stata proposta da dissenzienti rappresentanti almeno il 20% dei creditori ammessi al voto; ciò non si verifica nel caso in esame in quanto il credito chirografario di SOCIETÀ S.P.A. non raggiunge tale soglia minima;
- 4) in ultimo, la dichiarazione resa al verbale di udienza del 10.11.2015, evidenzia come l'unica ragione di opposizione sia consistita nella mancata considerazione del credito di parte opponente nell'assenza di altre e più consistenti ragioni di opposizione.

Ritenuta la omologabilità del concordato preventivo proposto dalla S.P.A. IN LIQUIDAZIONE alla luce delle ampie ed approfondite considerazioni svolte dal commissario giudiziale nella propria relazione ex art. 172 l.f. e nel parere motivato ex art. 180 l.f., nel quale si conclude per la regolarità della procedura e per l'esito favorevole della votazione; che, ancora, il Commissario Giudiziale ha dato atto come, per le attività poste in essere successivamente all'adunanza dei creditori, non siano stati acquisiti indici in fatto o in diritto, che possano assumere rilevanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 173, ultimo comma l.f.;

che, avuto riguardo alle condizioni di "fattibilità del piano" il giudizio del Commissario non si è discostato da quanto già affermato nella relazione ex art. 172 l.f. con la conseguenza che il piano è stato giudicato fattibile;

che dunque il riesame dei requisiti di ammissibilità del concordato da parte del tribunale, non essendovi alcuna suddivisione in classi dei creditori, deve essere rivolto al fine di verificare la fattibilità giuridica del piano nei termini indicati dalla proposta; che tale valutazione, peraltro già effettuata compiutamente in sede di ammissione e nei successivi provvedimenti del tribunale, merita di essere ribadita e confermata in questo contesto sicché nulla osta alla omologazione del presente concordato nella versione risultante dalla proposta definitiva precisata con note del 30.7 e 10.9.2015, quale approvata dai creditori;

Ritenuto che la natura del presente concordato (continuità indiretta con cessione aziendale preceduta da affitto c.d. ponte) non affatto è incompatibile con la nomina di un commissario liquidatore, dovendosi comunque procedere, come analiticamente indicato nel decreto in data 24.3.2015, alla conduzione di una procedura di evidenza pubblica per la cessione del ramo di azienda.; alla liquidazione dell'attivo residuale; all'attività di regolazione dei crediti; alla predisposizione dei piani di riparto, nonché alla gestione del contenzioso e delle eventuali transazioni;

che il commissario liquidatore provvederà a curare l'attuazione del piano concordatario con le seguenti modalità:

- a. il liquidatore procederà speditamente secondo la proposta definitiva precisata con note del 30.7 e 10.9.2015, quale approvata dai creditori, e secondo le modalità del decreto del 24.3.2015 e allo svolgimento del procedimento competitivo volto a determinare le modalità di presentazione delle offerte irrevocabili, curando che ne sia assicurata, in ogni caso, la comparabilità con le condizioni già formulate irrevocabilmente dal terzo società ALFA S.R.L. (prezzo dell'azienda in € 3 milioni e versamento della finanza esterna per € 7 milioni, assunzione di almeno 30 dipendenti SOCIETA' S.p.A., incluso un dirigente; fideiussione bancaria a prima richiesta e senza eccezioni di € 10 milioni);
- b. nell'eventualità che alla procedura competitiva non partecipi alcun soggetto o che l'esito finale non raggiunga le somme offerte da Alfa S.r.l., il liquidatore convocherà il legale rappresentante di Alfa s.r.l. dinanzi al notaio da lui designato per la stipula del contratto di cessione d'azienda con l'espresso avvertimento che, non comparendo, procederà ad escutere la fideiussione bancaria da 10 milioni di euro, detratti i canoni di affitto sino ad allora versati da SOCIETA' S.R.L. (segnatamente fideiussione Banca n. omissis rilasciata in data 11 marzo 2015 e precisata in data 8 aprile e 28 aprile 2015, dell'ammontare massimo garantito di 10 milioni);
- d. il liquidatore provvederà al versamento delle somme disponibili su un conto corrente bancario o su un libretto bancario intestato alla procedura, secondo la modalità più utile da definirsi in accordo con il giudice delegato;
- e. il liquidatore annoterà in appositi registri, previamente vidimati da un componente del comitato dei creditori, le rispettive operazioni giornaliere;
- f. il liquidatore dovrà tenere informato il comitato dei creditori ed il giudice delegato in ordine all'andamento generale della cessione aziendale ed al rispetto dei tempi previsti per i pagamenti mediante relazioni semestrali, e, ove richiesto dal Comitato dei creditori, mediante riunioni periodiche nelle quali verranno relazionati gli aspetti di maggiore rilevanza della gestione liquidatoria;
- g. il liquidatore giudiziale curerà lo svolgimento della cessione aziendale e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di cessione aziendale e di pagamento;
- h. le attività di cessione dovranno necessariamente essere ultimate nei tempi previsti e comunque non oltre la data indicata nel piano concordatario e, all'esito, il liquidatore presenterà il rendiconto da discutersi ed approvarsi con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 116 l.f.;
- i. il liquidatore provvederà al pagamento delle spese e dei creditori, previa ulteriore verifica del loro titolo giustificativo, secondo il piano, o in difetto, nel rispetto della "par condicio" e delle cause legittime di prelazione;

Altre e più precise disposizioni per l'esecuzione del Concordato sono rimesse al Giudice delegato, che, sempre nell'ambito del principio sopra fissati, potrà esercitare i poteri di cui agli artt. 25 e 32 legge fallimentare;

Il Tribunale, per l'effetto, così provvede:

- dichiara l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione proposta da SOCIETÀ S.P.A. e la condanna al pagamento delle spese processuali, in favore della massa di SOCIETÀ S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, al pagamento della somma di € 8.000,00;

- omologa il concordato preventivo proposto dalla SOCIETÀ S.P.A. IN LIQUIDAZIONE nella versione risultante dalla proposta definitiva precisata con note del 30.7 e 10.9.2015, quale approvata dai creditori;

- nomina il liquidatore giudiziale nella persona del Prof. Avv. omissis;

- nomina il Comitato dei creditori come segue:
- omissis;

- dispone che l'attività di cessione dell'azienda avvenga secondo le modalità analiticamente indicate in motivazione;

- dispone che, a cura della cancelleria, il presente decreto venga annotato a norma dell'art. 17, comma 2, l.f. e comunicato alla debitrice, al liquidatore e al commissario giudiziale, quali provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.11.2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS